

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**


Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,
concessioni, attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore


CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER
IL SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE DELLE DISABILITÀ COGNITIVO-MOTORIE AL CENTRO
REGIONALE AUSILI (CRA) DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
PATHOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA**



INDICE

- ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – OBIETTIVI E METODOLOGIE
- ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
- ART. 5 – REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
- ART. 6 - CONDOTTA DEL PERSONALE IMPIEGATO DALL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 7 – VERIFICA E CONTROLLO
- ART. 8 – DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 9 – PERIODO DI PROVA
- ART. 10 – PREZZI DEL SERVIZIO
- ART. 11 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI
- ART. 12 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
- ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
- ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 16 - SCIOPERI
- ART. 17 – PENALITÀ
- ART. 18 – RESPONSABILITÀ
- ART. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
- ART. 20 – SUBAPPALTO
- ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 24 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
- ART. 25 – CLAUSOLA DI WHISTLEBLOWING
- ART. 26 – SPESE ACCESSORIE
- ART. 27 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
- ART. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



ARTICOLO 1 - PREMESSE E OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'erogazione di un servizio di consulenza, che si estrinsecherà attraverso delle attività multidisciplinari nell'ambito dell'*assistive technology*, tese al sostegno delle autonomie di vita quotidiana di pazienti in tutte le fasce d'età.

Il Centro Regionale Ausili (CRA):

- è collocato organizzativamente all'interno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) dell'Azienda USL di Bologna e afferisce funzionalmente al Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS);
- è parte costituente del Polo Tecnologico che ha sede nella struttura di "Corte Roncati" dell'Azienda USL di Bologna, in interazione funzionale con altri Centri e Servizi della suddetta struttura;
- collabora con i servizi dell'Azienda USL e rappresenta un secondo livello a supporto delle equipe riabilitative delle aziende sanitarie del territorio regionale, in area riabilitativa dell'infanzia, adulti e anziani.

Il bacino di utenza è definito nell'ambito territoriale metropolitano e della regione Emilia-Romagna. Una utenza extra-regionale è prevista esclusivamente con pagamento della prestazione attraverso apposita modulistica.


La fruizione del servizio sarà ad esclusivo appannaggio dei pazienti in carico ai servizi delle AUSL regionali, con disabilità motorie, sensoriali, cognitive e comportamentali, anche con quadri clinici misti e complessi. La gestione del percorso sarà affidata al Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) dell'Azienda USL di Bologna, al quale perverranno le richieste di accesso secondo la modulistica predisposta.

L'erogazione del servizio sarà subordinata alla verifica del PIDS sull'appropriatezza della richiesta formulata dai servizi AUSL regionali, anche attraverso successive interlocuzioni con i Servizi invianti.

Il PIDS, in caso di esito positivo della verifica, invierà una richiesta di attivazione dell'intervento all'Operatore Economico aggiudicatario, che lo effettuerà secondo le indicazioni fornite.

La presa in carico dovrà avvenire entro quindici giorni dall'autorizzazione del PIDS per le richieste considerate urgenti, entro un mese per le altre richieste.

Verranno inoltre erogate attività di coordinamento per la rete regionale CAAD, di formazione e aggiornamento su tematiche ed obiettivi definiti dalla Regione.



Importo del servizio

L'importo complessivo massimo annuo a base di gara ammonta ad **€ 600.000,00 IVA esclusa**.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E METODOLOGIE

L'erogazione dei Servizi all'utenza avverrà previo invio dai Servizi Sanitari di una scheda contenente:

- Le informazioni anagrafiche complete (codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita e di residenza, scolarità, dati di contatto dei caregiver, eventuali tutele legali);
- La diagnosi principale (con età di esordio) e le patologie multisistemiche associate;
- La progressività della patologia e i criteri di urgenza;
- Le informazioni sul contesto di vita (luogo di vita, assistenza alla persona, etc.);
- Le indicazioni di prima richiesta (ovvero riferenti alle precedenti); segnalazione di eventuali richieste al CAAD;
- I servizi coinvolti e la composizione del team riabilitativo di riferimento, con le relative informazioni di contatto (telefoni e-mail) per tutti i componenti.


Il Responsabile del PIDS, dopo esame delle schede, definirà la tipologia di richiesta, in forma scritta, per l'aggiudicatario.

Le richieste potranno essere categorizzate in semplici e complesse, urgenti e di aggiornamento:

1. Semplice: sistemi di chiamata e di allarme, sistemi di supporto alla vita quotidiana (come posate adattate o altre soluzioni ergonomiche), dispositivi causa-effetto, comunicatori dinamici, sollevatori, postazioni personalizzate a scuola e al lavoro. Importo massimo per intervento € 400,00 IVA esclusa;
2. Complessa: soluzioni comunicative avanzate (controllo oculare o con sensori), soluzioni posturali ad alta personalizzazione, dispositivi di accesso alla guida di carrozze elettroniche ed eventuali centraline domotiche, sistemi di controllo ambientale avanzati. Importo massimo per intervento € 800,00 IVA esclusa.

Eventuali ulteriori richieste saranno valutate singolarmente.

3. Urgente: la caratteristica dell'urgenza è definita da particolare progressività della patologia, criticità di contesto emergenti, modificazioni improvvise dei quadri clinici o dei supporti in essere. Quota aggiuntiva alla prestazione semplice o complessa: importo massimo € 200,00 IVA esclusa;
4. Aggiornamento: aggiornamento di soluzioni proposte in precedenza, su richiesta dei servizi. Importo massimo per intervento € 350,00 IVA esclusa.



Le valutazioni potranno svolgersi sia a Corte Roncati che presso l'ambiente di vita del paziente. Indipendentemente dal numero degli accessi, la prestazione complessiva andrà valutata sul raggiungimento degli obiettivi (outcome di percorso) e dovrà concludersi entro tre mesi. La retribuzione avverrà per pacchetto di prestazione.

La conclusione del percorso è corredata da una relazione finale dettagliata da parte del team dell'OEA, nel quale verranno riportate le soluzioni proposte, la loro eventuale implementazione, il training effettuato, e il grado di soddisfazione del paziente o/e del caregivers e del servizio inviante (attraverso apposito questionario). La comunicazione all'azienda sulla conclusione del percorso (ai fini dell'emissione della fattura) verrà effettuata solo quando saranno disponibili sia la relazione finale del team che i questionari di soddisfazione.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è così definito:

a) Caratteristiche dell'utenza

Gli utenti destinatari del servizio possono essere soggetti minori o adulti con disabilità motorie, sensoriali, cognitive e comportamentali anche con quadri clinici misti e complessi, in carico ai Servizi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna.

b) Caratteristiche della sede operativa


Gli operatori della Ditta aggiudicataria potranno effettuare le attività all'interno di spazi condivisi con il PIDS, al piano terra di Corte Roncati. Un elenco degli spazi (comprensivo della Sala Mostra) ed un vademecum sulle modalità di utilizzo verranno consegnato all'ente aggiudicatario.

L'Operatore Economico aggiudicatario potrà fare richiesta di utilizzare ai fini valutativi e progettuali gli spazi dei due appartamenti domotici aziendali, in base all'agenda dedicata e gestita dal PIDS. Eventuali danni e sostituzioni saranno a carico dell'Operatore economico.

c) Ambiti di intervento

Area minori

1. attività di individuazione/valutazione e training di addestramento per l'inserimento di ausili tecnologici finalizzati al sostegno delle funzioni adattive del neurosviluppo (motorie, cognitive,



sensoriali, comunicative) in coerenza con il livello di sviluppo del bambino e per il supporto ai caregivers nella gestione delle attività di vita quotidiana;

2. individuazione di ausili tecnologici a sostegno degli apprendimenti scolastici;
3. utilizzo di tecnologie per sistemi di allarme/sicurezza nella gestione del paziente (sia in ambito residenziale che al domicilio) e per il controllo ambientale.

Area adulti

1. attività di valutazione e training di addestramento per l'inserimento di ausili tecnologici per la comunicazione, per la mobilità autonoma e per il supporto ai caregivers nella gestione nelle attività di vita quotidiana;
2. gestione dei dispositivi e dei software associati ad esigenze di controllo ambientale e di sostegno in ambito lavorativo;
3. utilizzo di tecnologie per sistemi di allarme/sicurezza nella gestione del paziente (sia in ambito residenziale che al domicilio)

Altre funzioni


In base alla delibera del Regione Emilia-Romagna numero 1256 del 25/07/2023, con oggetto *“Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale anno 2023 - Assegnazione a favore delle Aziende Sanitarie del SSR per funzioni sovra-aziendali e specificità aziendali”*, vengono inoltre richieste le seguenti attività:

— Coordinamento rete GLIC;

- Formazioni regionali su temi individuati in concerto con la Regione e le Aziende Sanitarie;
- Attività di secondo livello per i centri per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD) della rete regionale in modo integrato con il *Centro Regionale di Informazione sul Benessere Aziendale-CRIBA*.

d) Presa in carico

La presa in carico dell'utente è in capo al Team multi-professionale (sociosanitario, sanitario e sociale) di cui farà parte anche l'équipe della struttura aggiudicataria, in ragione di uno sviluppo condiviso e complementare del sistema dei servizi attuato dalla stessa per le finalità di co-progettazione di cui al presente capitolo.



Il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ovvero un suo delegato, espleterà incontri periodici di monitoraggio a cadenza mensile, semestrale, annuale, al fine di valutare la qualità del servizio e l'appropriatezza delle prestazioni erogate.

e) *Servizi accessori e compiti dell'operatore economico*

Servizio di Formazione

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione permanente del proprio personale attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage inerenti agli aspetti della comunicazione, delle tecnologie assistive, del lavoro in team con i Servizi, dell'innovazione tecnologica.

Dovrà consentire altresì al proprio personale la partecipazione alle iniziative formative promosse dall'Azienda USL, qualora ritenute di primaria importanza per il servizio e per il target di utenti in carico. La formazione congiunta del personale dovrà essere garanzia delle necessarie connessioni progettuali ed operative. La formazione del personale della ditta aggiudicataria non dovrà essere svolta in orario di servizio.


Compiti della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì:

- 1) a gestire la Sala Mostra assicurando che siano disponibili le soluzioni più aggiornate, oltre a quelle di uso comune, per le differenti necessità degli invitati;
- 2) a garantire la reperibilità tecnica sugli appartamenti domotici, ove richiesto, alle medesime condizioni (economiche ed organizzative) del personale AUSL;
- 3) a fornire alle Unità Amministrative competenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Viale Pepoli n. 5, le presenze giornaliere degli ospiti con cadenza mensile secondo l'apposita modulistica **allegata**.

La modulistica verrà resa disponibile all'aggiudicatario, insieme a tutti i documenti necessari, prima dell'inizio del servizio. Si tratterà comunque di una lista dei pazienti che abbiano effettuato valutazioni, in base al calendario mensile ed alle prestazioni effettuate.

Resta inteso che le spese sostenute dall'Operatore Economico a vario titolo per l'erogazione del Servizio saranno a totale carico di quest'ultimo, essendo il corrispettivo aggiudicato in sede di gara comprensivo



di obblighi, rischi ed oneri previsti e/o scaturenti dall'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato.

Gli appartamenti potrebbero essere utilizzati, ad esempio su richiesta delle associazioni, per attività al di fuori di quelle indicate dal capitolato e in questi casi si chiede all'aggiudicatario di garantire una attività di reperibilità e di intervento in caso di necessità, sugli aspetti tecnici. Nulla è dovuto da parte dell'azienda Usl: l'aggiudicatario si accorderà direttamente con l'ente richiedente per la reperibilità (importi orari dell'AUSL, ovvero € 20,00 lordi per 12 ore di reperibilità) e la tariffa oraria di eventuali interventi, che saranno fatturati direttamente al richiedente.

ARTICOLO 4 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'équipe stabile del CRA dovrà essere multidisciplinare.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire, nella gestione del servizio, uno standard qualitativo dell'attività di assistenza adeguato al trattamento dei pazienti affetti da disturbi complessi o misti del neurosviluppo. afferenti.

Nell'ottica, dunque, di consentire un adeguato monitoraggio ed elevati standard qualitativi, dovrà dotarsi di personale avente comprovata esperienza professionale e adeguata formazione, che risulti in possesso di titoli di e qualifiche conformi alle normative vigenti.


Tali profili dovranno dunque essere corrispondenti a:

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

- specifica laurea abilitante all'esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,
- titoli dichiarati equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;
- titoli dichiarati equivalenti ai sensi della Legge 42/99;

EDUCATORE PROFESSIONALE

- diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi del D.M. 520/98;
- laurea in educatore professionale abilitante all'esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- titoli dichiarati equipollenti all'educatore professionale ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;
- titoli dichiarati equivalenti all'educatore professionale ai sensi della Legge 42/99;



TECNICO INFORMATICO

- Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica;
- Diploma di Istruzione tecnica - settore Tecnologico - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Telecomunicazioni;
- Diploma di Perito aziendale, ragioniere programmatore;
- Diploma di Perito industriale per l'informatica;
- Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore;

INGEGNERE

- Diploma di Laurea in Ingegneria, comprovata esperienza nella gestione di servizi analoghi e nella progettazione della domotica;

AMMINISTRATIVO

- Diploma di scuola media superiore, esperienza in attività segretariali (centralino, accettazione, agenda, informazione) e organizzative (formazione).


ARTICOLO 5 - REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, ovvero al Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche DSM-DP o a un suo incaricato, il nominativo di un suo referente o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolo.

L'Operatore Economico, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolo, dovrà garantire l'individuazione di un proprio rappresentante per la gestione amministrativo-contabile del rapporto contrattuale.

Questi avrà l'onere di svolgere le seguenti attività:

- assumere il ruolo di referente unico nei confronti della Stazione appaltante, DSM-DP, PIDS, Distretti, UVM, Equipe multidisciplinare;
- costituire l'interfaccia decisionale con la stazione appaltante per conto dell'Operatore Economico aggiudicatario;
- curare i rapporti con il DEC della gara;



- curare la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- garantire, in ogni caso, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della stazione appaltante.

Il rappresentante dell'Operatore Economico dev'essere designato entro la data di stipula del contratto. L'Operatore Economico sarà perciò tenuto darne tempestiva comunicazione, fornendo alla stazione appaltante il recapito telefonico e gli ulteriori dati di contatto per la corrispondenza scritta e/o telematica (e-mail, pec), ai fini dell'immediata reperibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori dell'orario di servizio.


Al Referente, o un suo incaricato, spetterà il compito di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti dal capitolato per il regolare svolgimento delle attività; egli sarà tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

Per far fronte a situazioni imprevedibili di assenza o impedimento del referente, l'Operatore Economico dovrà individuare e comunicare preventivamente alla stazione appaltante anche il nominativo del sostituto fornendo gli opportuni contatti di recapito.

ARTICOLO 6 - CONDOTTA DEL PERSONALE IMPIEGATO DALL'OPERATORE ECONOMICO

I dipendenti dell'Operatore Economico aggiudicatario, che si occuperanno dell'erogazione del servizio sperimentale oggetto della presente gara, saranno tenuti ad osservare un comportamento improntato al rispetto della persona e della sua dignità, alla promozione dell'autonomia di questa, valorizzandone le facoltà funzionali, cognitive e decisionali, operando nel rispetto della privacy e nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal proprio ruolo.

Le parti convengono espressamente che la stazione appaltante, in ragione di ciò, potrà richiedere l'allontanamento e quindi la sostituzione di quel personale dell'Operatore Economico che abbia operato in maniera non conforme a dette prescrizioni ovvero a quelle di seguito elencate o comunque richiamate dal presente capitolato.




In particolare, l'Operatore Economico dovrà accertare che il proprio personale:

- possieda buone capacità comunicative e relazionali, nonché una buona comprensione della lingua italiana;
- sia di assoluta fiducia e comprovata riservatezza nella gestione delle informazioni/notizie riguardanti gli utenti e sul trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli stessi;
- indossi un abbigliamento conforme alle mansioni da espletare e che risulti identificabile, a richiesta degli operatori afferenti alla stazione appaltante, attraverso l'esibizione di un valido documento d'identità e della tessera di riconoscimento - secondo le specifiche di cui all'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro);
- segnali e si adoperi immediatamente per la consegna al proprio responsabile degli oggetti rinvenuti nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, qualunque ne sia il valore e lo stato di ritrovamento. Il responsabile sarà tenuto a Sua volta a darne immediata notizia ai Referenti aziendali interessati o a un loro incaricato ovvero al DEC, affinché si provveda a d individuare e restituire l'oggetto al legittimo proprietario;
- segnali al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai referenti aziendali o ad un loro incaricato, ovvero al DEC;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- si attenga esclusivamente ai compiti ad esso assegnati nel pieno rispetto delle direttive ad esso fornite dall'Operatore Economico e di quelle necessarie alla buona riuscita del servizio secondo le prescrizioni di cui al presente capitolo;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia salvo quelli di modico valore nei limiti opportunamente previsti dalla legge.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle condotte tenute dai suoi dipendenti e di tutte quelle conseguenze scaturenti dalla inosservanza delle prescrizioni raccomandate dal presente capitolo.

Sarà perciò ritenuto responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi, e ancora di quelli perpetrati ai danni degli utenti e del personale afferente la stazione appaltante, ogni qual volta le condotte anche omissive dei propri dipendenti abbiano determinato tutto ciò.



ARTICOLO 7 - VERIFICA E CONTROLLO

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Bologna provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L'Azienda USL di Bologna procederà alla verifica analitica degli standard di seguito predeterminati e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio sperimentale, la verifica dell'appropriatezza dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato compete al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Sono da subito proposti i seguenti indicatori quantitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio sperimentale erogato.

Indicatori quantitativi


Viene definito come indicatore quantitativo il raggiungimento dell'obiettivo di almeno n. 250 pazienti per anno per l'erogazione dei prodotti e delle prestazioni indicate all'interno delle attività ordinarie, sulla base dello storico di attività del Servizio.

Qualora dalle verifiche effettuate allo scadere del semestre, da parte del DEC, non risultino soddisfatti i criteri di valutazione quantitativi individuati si procederà alla rivalutazione delle attività erogate al fine di garantire, laddove possibile, il soddisfacimento di tali criteri nonché alla comminazione di una penalità consistente nella riduzione del 10% del costo unitario aggiudicato **della retta giornaliera aggiudicata** in sede di gara **(per ognuna delle fasce aggiudicate)**.

L'Operatore Economico dovrà inviare al DEC una dettagliata rendicontazione mensile delle attività svolte, onde consentire un'adeguata verifica, indicando:

- il numero degli utenti dati in carico (suddivisi per fascia d'età);
- il numero dei progetti attivi (suddivisi per età e tipologia di intervento) e il numero dei progetti condivisi con equipe e familiari;
- documentazione dei progetti attivati;
- modulo giornate di presenza degli utenti.

Inoltre, decorsi sei mesi, entro il termine massimo di venti giorni, l'Operatore Economico dovrà fornire una relazione riassuntiva delle attività fino ad allora svolte, dovendo fornire contestualmente un prospetto riepilogativo delle rendicontazioni mensili preventivamente trasmesse – tenuto conto degli indici numerici richiesti - che verrà opportunamente valutata dal DEC in merito al rispetto degli standard



qualitativi e quantitativi convenuti, nonché per l'eventuale verifica di conformità, secondo i modi e i termini di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023, e la comminazione delle penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

ART. 8 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto avrà una durata di tre anni, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, anche singolarmente considerati o per periodi inferiori all'anno, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni contrattuali e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, di cui al D.lgs. n.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.


L'Operatore Economico s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro Operatore al termine del contratto, ovvero nel caso di intervenuta risoluzione/recesso, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 9 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Operatore Economico in fase di gara, l'Azienda



USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, tramite PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa avanzare una richiesta di risarcimento (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso l'Operatore Economico che non abbia superato il periodo di prova:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 10 - PREZZI DEL SERVIZIO


Il corrispettivo spettante all'Operatore Economico aggiudicatario è rappresentato dal costo unitario per intervento indicato in offerta, così articolato:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Costo unitario intervento semplice | Importo massimo € 400,00 IVA esclusa; |
| • Costo unitario intervento complesso | Importo massimo € 800,00 IVA esclusa; |
| • Costo unitario quota aggiuntiva per urgenze | Importo massimo € 200,00 IVA esclusa; |
| • Costo unitario intervento di aggiornamento | Importo massimo € 350,00 IVA esclusa. |

Gli importi offerti dovranno intendersi omnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolo.

ART. 11 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti



prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

ART. 12 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.


Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.



In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.


Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati

Con la stipula del contratto di appalto, la Ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa



che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Bologna: [www.usl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione](http://www.usl.bologna.it/sezione_informazioni_per_operatori_economici_e_gare_d'appalto--documentazione).


Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Tale documento è inserito nella documentazione di gara.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già



operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ARTICOLO 16 - SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.


ARTICOLO 17 - PENALITÀ

L'Azienda USL di Bologna si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione qualitativa e quantitativa del servizio nel suo complesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, il servizio derivante dal presente capitolo speciale sarà monitorato per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolo e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito all'Operatore Economico aggiudicatario, rigettate le sue eventuali giustificazioni ritenute incongruenti:

- in caso di sospensione del servizio, ovvero ancora nei casi di parziale o totale inosservanza degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni paziente non assistito e per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;



- nel caso in cui il personale risulti inadeguato e/o insufficiente a garantire servizio efficiente ed efficace sulla base delle valutazioni rimesse all'organismo di valutazione, potrà essere applicata una penale di importo variabile tra € 500,00 e € 1.500,00 per ogni inadempimento - da commisurare sulla base della gravità opportunamente rilevata;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'Operatore Economico, potrà essere applicata una penale di € 1.500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 800,00 per ogni inadempimento;
- nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 27. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*


In caso di rilevazione di detti inadempimenti, il DEC comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente dell'Operatore Economico quanto emerso affinché si possa procedere con un confronto che darà luogo alla redazione di un apposito verbale da parte del DEC. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili allo stesso operatore, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso l'Operatore Economico non potrà sollevare obiezione alcuna.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Operatore Economico, per mezzo del proprio referente a cui il DEC provvederà a trasmettere apposita contestazione scritta.

L'Operatore Economico dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Azienda USL di Bologna in caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, che risultino tali da alterare in maniera apprezzabile e significativa le finalità sottese all'affidamento del servizio e quindi alla buona riuscita dello stesso, di dar corso all'immediata risoluzione del contratto; previa apposita contestazione dell'addebito con contestuale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 10 giorni, spirato il quale, si ricorrerà all'interpello degli altri operatori economici utilmente collocati in graduatoria per l'affidamento ed esecuzione del servizio de quo.

L'Operatore Economico uscente sarà tenuto in ogni caso a garantire, per quanto possibile, e per il tempo necessario al passaggio di consegne, all'erogazione di tutti i servizi affidati ad esso sulla base delle



precedenti intese; dovendo questi assumerne la piena responsabilità in ordine: sia alla mancata erogazione del servizio che rispetto agli eventuali maggiori oneri che si paventino a carico dell'AUSL di Bologna per il sostentamento temporaneo di tutti i servizi occorrenti a garantire la continuità assistenziale e l'adeguato standard qualitativo richiesto dal capitolato, in misura uguale o maggiore rispetto al servizio sino ad allora reso dall'Operatore Economico inadempiente, e fino all'effettivo subentro dell'Operatore Economico che segue in graduatoria.

In conseguenza di ciò le parti convengono espressamente che l'AUSL potrà procedere con un addebito diretto di tutte le spese derivanti dalla mancata erogazione del servizio potendo imputare, laddove intervenuti, a carico dell'Operatore Economico:

- i maggiori oneri occorsi per far fronte alle immediate necessità di provvedere ai bisogni dei pazienti in cura (a titolo esemplificativo: spese di assistenza, di trasporto, relative alle necessità personali degli stessi nonché quelle volte a garantire la continuità del servizio, sulla scorta del PTRI predisposto per ciascuno dei pazienti effettuate in via d'urgenza presso altro operatore) - da intendersi nei limiti della parte eccedente il prezzo aggiudicato in sede di gara;
- la sommatoria delle penalità riconnesse alla mancata erogazione del servizio per ciascun paziente e per ogni giorno di effettivo disservizio;
- la ritenuta della cauzione/polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia definitiva.


Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITÀ

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa



o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno **€ 1.500.000,00** – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 11 del presente capitolo.

La modifica del contratto non supererà l'importo di € 1.080.150,00 IVA esclusa.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.


ART. 20 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. XX - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) / CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*



2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore% e/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza a quello reperibile sui pubblici registri.


Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

In via generale non sono ammesse le cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.




ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.
- j) nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 27. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,



assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

ART. 24 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Bologna.

Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle prestazioni effettivamente erogate. La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l'esatto adempimento da parte del DEC o suo collaboratore.


In caso di RTI, l'Unità Amministrativa potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver ricevuto tutte le fatture da parte di ogni ditta, verificandone la corrispondenza con l'importo aggiudicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto,




riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente). Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria contraente sosponderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec, contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso il termine dei dieci giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitorii.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

- Azienda USL di Bologna
- I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

- Azienda USL di Bologna
- Codice fiscale 02406911202
- Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG ove previsto.


Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: *Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)*.



L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.


I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.



In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione. Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 25 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.usl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

ART. 26 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 27 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA


Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accettare preventivamente l'avvenuta o richiesta



iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.


Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,



igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle



disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione

(firma digitale del Legale Rappresentante)